

TORNATA DEL 26 APRILE 1860

6.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazione sui titoli d'ammissione del senatore Menabrea — Discussione del progetto di legge per la proroga dell'attuazione nelle provincie dell'Emilia dei Codici sardi, civile, di procedura civile, di procedura criminale e di commercio e della legge di organizzazione giudiziaria — Obbiezioni e proposte del senatore Farina oppuguate dal senatore De Foresta, relatore, e dal ministro delle finanze Vegezzi — Reclamo del senatore Farina per un fatto personale → Dichiarazione del ministro delle finanze — Considerazioni ed istanze del senatore Gullvagno — Osservazioni e proposte del senatore Mussa Suluzzo — Discorso del senatore Gallina — Chiusura della discussione generale — Emendamento del senatore Gallina all'articolo 1 combattuto dal ministro delle finanze — Risposta del senatore Gallina — Parole del presidente del Consiglio dei ministri.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti il presidente del Consiglio dei ministri, il ministro delle finanze, e più tardi intervengono i ministri della guerra, e dei lavori pubblici.)

CIBRARIO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale, non essendovi osservazione, viene approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo fare conoscere al Senato di avere ricevuto una lettera del senatore San Vitale, colla quale annunzia che per causa di servizio pubblico, si trova oggi nell'impossibilità di fare atto di presenza al Senato: così pure il senatore Domenico Sorra scrive che, trovandosi indisposto, non può intervenire alla tornata d'oggi.

Essendo presente il senatore Menabrea, io pregherò il senatore Della Marmorata di riferire sui titoli presentati, relativi alla sua elezione.

**RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE
DEL SENATORE MENABREA.**

DELLA MARMORATA, relatore. Il nobile cavaliere Luigi Federico Menabrea, maggiore generale nel corpo reale del genio militare, nominato con regio decreto del 29 febbraio scorso, nacque in settembre 1804; egli ha dunque compito da più anni l'età richiesta dall'articolo 33 dello Statuto fondamentale del regno: ma i suoi titoli all'applicazione di detto articolo sono vari, come sono vari i suoi meriti; ha egli seduto senza interruzione alcuna come deputato al Parlamento nazionale in tutte le sei Legislature passate, e questo solo titolo gli basterebbe ampiamente per la sua accettazione nel Senato; egli è

di più ascritto sino dal 19 febbraio 1839 fra i membri della classe fisico-matematica della regia Accademia delle scienze di Torino, oltrepassando così di tredici anni il termine fissato nella categoria diciottesima del summentovato articolo.

Ma anche non si volesse fare caso dei due titoli qui sopra espressi, il cavaliere Luigi Menabrea sarebbe accettabile di notorietà pubblica, a mente del numero 20 dell'articolo 33 dello Statuto, per eminenti servizi resi alla patria che illustrò in più modi colla spada e colla penna; perciò il secondo ufficio mi diede il grato incarico di proporvi l'ammissione nel seno del Senato di un così distinto militare e scienziato, che il vostro relatore si gloria di avere già per collega, sotto altri aspetti, fuori di questo recinto.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio rappresentato dal senatore Della Marmorata.

Chi le approva sorga.

(Sono approvate.)

Proclamo quindi senatore l'onorevole Menabrea.

A seguito dell'ammissione del senatore Menabrea, il Senato trovò composto di 122 membri in pieno esercizio delle loro attribuzioni, ma ciò non cambia il numero necessario per la validità delle nostre deliberazioni, il quale rimane per ora di 62.

(Il senatore Menabrea piglia posto fra i senatori.)

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA
PROROGA DELL'ATTUAZIONE DEI CODICI SARDI
NELLE PROVINCIE DELL'EMILIA.**

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno, viene in discussione il progetto di legge relativo all'attuazione nelle provincie dell'Emilia dei Codici sardi. (Vedi volume *Documenti*, pag. 6.)

Debbo porre in avvertenza il Senato che esso non è in numero, mancando ancora un senatore.

Intanto dichiaro aperta la discussione generale.

FARINA. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Darò anzitutto lettura del progetto di legge proposto dal Ministero:

« Art. 1. L'attuazione dei Codici sardi civile, di procedura civile, di procedura criminale, di commercio e della legge di organizzazione giudiziaria, pubblicati rispettivamente, coi decreti del dittatore delle regie provincie dell'Emilia, del 27 dicembre e 12 marzo ultimi scorsi, è prorogata per quelle provincie al 1° gennaio 1861.

« Art. 2. La presente legge avrà il suo effetto dal 1° maggio 1860. »

La Commissione avrebbe proposto a questo progetto la seguente aggiunta:

« Avranno tuttavia vigore fino dal 1° maggio 1860 le disposizioni dei suddetti Codici alle quali si riferisce il Codice penale, ristrettivamente però all'effetto penale contemplato nello stesso Codice. »

Accordo ora la parola al senatore Farina.

FARINA. Se io sorgo ad esporre le ragioni che mi sembrano militare contro il progetto di questa legge, credo contemporaneamente opportuno di dichiarare che nell'esporre le ragioni che hanno fatto impressione sul mio spirito, io non intendo punto di fare opposizione all'andamento del Governo, al quale anzi dichiaro di pienamente assentire; e parmi che questa dichiarazione possa riuscire tanto più opportuna, in quanto che nella precedente solenne circostanza della votazione della legge dell'annessione dell'Emilia, per ineluttabile necessità di ufficio, mi trovai assente dalla seduta.

Del pari credo di dovere dichiarare che, presa la legge in sé e nel tenore nel quale è concepita, io non troverei nulla ad opporre alla medesima, se, e per la dichiarazione contenuta nella relazione del Ministero, e per quella ripetuta nella relazione della Commissione, non si venisse a riconoscere, che effetto necessario di questa legge, sarà di *retroagire* sugli atti che ne avranno preceduto la pubblicazione.

Ora, o signori, la retroattività della legge è cosa egualmente contraria ad ogni principio, sì di morale divina che di morale legislativa ed umana.

Non è sicuramente in un'Assemblea nella quale splendono esimii giuriconsulti, che io debbo rammentare come l'antichità ci legasse, per così dire, la massima: *certum est leges et constitutiones futuris dare normam negotiis non ad facta praeterita revocari.*

Questa massima che, come dissi, ci legò la sapienza dell'antichità, venne chiaramente ripetuta nella dichiarazione dei principii di diritto dell'uomo e del cittadino, che leggesi in fronte alla costituzione del 5 fruttidoro, anno terzo colle seguenti parole: *aucune loi ni civile, ni criminelle peut avoir effet rétroactif.*

Questo massime colle quali si iniziava per così dire l'era delle moderne codificazioni, furono adottate in tutti i Codici dei popoli inciviliti, e sarebbe affatto su-

perfluo se io intendessi di insistere sulla necessità di non violarle, se non quando urgentissimi ed indeclinabili motivi ne persuadano la necessità.

Ma farassi forse taluno a chiedere, se questa legge sia una legge soltanto che deve eseguire il magistrato nell'interpretare la legge dal legislatore sancita, o debbasi riguardare come legge di diritto naturale ed indeclinabile, e come tale sia essa pure una legge che deve determinare e prefiggere le norme da seguirsi dal legislatore. Ma dacchè è manifesto che questa legge è la conseguenza necessaria della irrevocabilità dei fatti compiuti, ed è per ciò stesso di diritto naturale, può sembrare superfluo l'occuparsi di conoscere se anche il legislatore debba attenersi al medesimo principio, poichè la premessa implicherebbe la conseguenza. Ma posto che questo dubbio fu sollevato, permettete, o signori, che per risolverlo io legga quanto dice in proposito uno dei più distinti trattatisti del diritto costituzionale il signor Hello.

« La loi n'a point d'effet rétroactif. Les jurisconsultes ont demandé si cette règle d'éternelle justice, qui est écrite dans l'article 2 du Code civil, dans l'article 4 du Code pénal, est faite pour le juge ou pour le législateur; elle est faite pour l'un et l'autre; ni le juge ne peut donner à la loi l'effet rétroactif, qui n'y est pas, ni le législateur ne peut l'y mettre. »

Come il Senato vedo, è dunque regola indeclinabile e per il legislatore e per il giudice di non dare effetto retroattivo alla legge. Vero è che se la relazione che precede il progetto di legge presentato dal Ministero, e quella che precede il progetto di legge presentato dalla Commissione sono scarse di dimostrazione, di quella indeclinabile necessità, in forza della quale soltanto si potrebbe fare luogo ad una legge retroattiva, non manca per altro la relazione ministeriale di dirci che i casi ai quali si potrà quest'effetto retroattivo applicare saranno scarsi di numero. Ma è facile il rispondere a ciò che, quando si tratta di giudicare della moralità degli atti, non dal numero loro si deve determinare il giudizio, ma dalla verità dei principii ai quali si devono conformare; che quindi o pochi, o molti siano gli atti che saranno colpiti dalla retroattività di questa legge, poche o molte del pari saranno le ingiustizie che la legge commetterà, ma però sempre ingiustizie e quindi condannabili e da evitarsi.

Del resto se veramente questa necessità è sorta, perchè mai il Ministero tardò tanto ad avvedersi che questa necessità sarebbe sopravvenuta, e perchè non propose egli in tempo una legge la quale, potendo ottenere tutte le sanzioni legislative necessarie prima del 1° di maggio, sottraesse il Parlamento alla dura necessità di fare una legge retroattiva?

Mi pare che questo appunto si possa sicuramente, e si debba fare al Ministero, e non già per mero sfoggio di inutili rimostranze, ma perchè è pure desiderabile che il Parlamento non sia messo nella dura necessità di dovere violare gli eterni principii che regolari devono l'emanazione delle leggi. Fortunatamente però tortu-

rando il mio cervello parmi di avere trovato un appiglio, mediante il quale si possa ottenere di non dare alla legge un effetto retroattivo, prorogandone tuttavia l'esecuzione fino all'epoca che nel progetto di legge è indicata come opportuna per mettere i Codici di cui si tratta in esecuzione.

Vi confesso, o signori, che questo non è un grande espediente, ma mi pare però tal mezzo col quale poterci sottrarre a quell'alta ingiustizia che ognuno di voi meglio di me sente che si commette quando si fa una legge avente effetto retroattivo. Questo espediente parmi che si possa dedurre dalla circostanza che, prima che venissero pubblicati nell'Emilia i decreti coi quali si prescriveva che i Codici vigenti in Piemonte dovessero andare in esecuzione colà col 1° di maggio, era già stato pubblicato lo Statuto nostro, il quale non si contenta della semplice pubblicazione delle leggi, ma richiede altresì la promulgazione delle medesime. Questa espressione risulta dal tenore dell'articolo 7 del nostro Statuto, nel quale viene detto che la promulgazione delle leggi spetta al solo Re. Questa disposizione pertanto, mentre richiede espressamente la promulgazione delle leggi, determina anche in modo assoluto e preciso la persona dalla quale la promulgazione deve emanare.

E qui parmi che a dirittura potrebbe sorgere la questione di conoscere, se il dittatore, il quale per la natura del mandato ricevuto da quelle popolazioni aveva una autorità necessariamente transitoria, potesse regolare gli effetti di leggi, che non avevano ancora avuto principio d'esecuzione, nel tempo in cui era in vigore la sua autorità, ma non potevano, nè dovevano andare in vigore se non quando la sua autorità fosse interamente cessata; ed ora soltanto dopo che è indubitabilmente invalso in quelle provincie, mediante, se vuoi, anche l'annessione al nostro Stato, è invalso, dico, il sistema determinato dallo Statuto. E parmi che possa nascere dubbio se ora debba avere luogo la promulgazione che lo Statuto richiede, senza che si possa ad essa supplire colla semplice pubblicazione che vi ha dato il dittatore, sia perchè la natura stessa delle attribuzioni transitorie del dittatore, non permettevano di estendere gli effetti delle sue ordinanze al di là del tempo in cui durava la sua autorità, sia perchè la legge richiede la promulgazione, e non la semplice pubblicazione che ebbe effettivamente luogo nei ducati.

Io non dissimulo che a molti parrà assai sottile questa distinzione. Direi anzi qualche cosa di più se non la difendessi; ma piuttosto che commettere una perfettissima ingiustizia, piuttosto che andare contro a tutte le massime di legislazione, parmi che si debba preferire di adottare un sistema di interpretazione sottile bensì, ma che, retrocedendo alla interpretazione delle disposizioni della legge precedente, ci salva dalla taccia di avere fatta una legge retroattiva. Infatti la promulgazione differisce essenzialmente dalla semplice pubblicazione.

Dapprincipio queste due parole vennero confuse, ma dacchè nella vicina Francia si andò prolungando l'at-

tuazione del sistema costituzionale, si viene alla distinzione che io ho testè accennata.

Scriveva a questo proposito il signor Dalloz nel 1840 e sotto il regime costituzionale del re Luigi Filippo, le cui leggi erano simili a quelle che attualmente ci reggono; come dico, scriveva il signor Dalloz nel 1840, sul sistema allora della Francia e attualmente nostro: *La promulgation résulte maintenant de l'insertion aux bulletins officiels avec la formule: Mandons, ordonnons, etc.* Una formola consimile è stata adottata anche da noi.

È vero che io non ricordo che nella ricca e forse troppo ricca suppellettile delle nostre leggi siavene una che prescriva questa forma, ma è vero altresì che in fatto la stessa fu adottata.

(Sento che vi sono degli onorevoli senatori i quali sostengono che questa formola è stata per legge prescritta anche fra noi. Quando ciò sia, questo inforzerà il mio argomento).

Fatto è che anche fra noi è attualmente in vigore la formola seguente, cioè:

« Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti di Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla, e farla osservare come legge dello Stato. »

Ora questa formola manca assolutamente nelle pubblicazioni che vennero fatte nell'Emilia.

Parmi dunque che prendendo argomento da questa circostanza, il Senato potrebbe introdurre nella formola della legge espressioni tali, che dando ad essa il carattere interpretativo semplicemente, salvassero il Parlamento dall'accusa di avere fatta una legge retroattiva e lo togliessero dalla dura circostanza in cui l'incalzare degli avvenimenti, forse più che la volontà o la trascuranza umana, ci hanno pur troppo posti dolorosamente.

Nell'espone quello che a me parve si potrebbe cercare di fare, io protesto di non avere avuto in animo di proporre alcunchè di peregrino; anzi confesso e dichiaro altamente che mi sento in questa materia (come in tante altre) assai poco competente per potere suggerire alcun espediente alla saviezza del Senato. Tuttavia, siccome nel seno di questa Assemblea e specialmente nella Commissione seggono distintissimi magistrati, se essi trovano che il suggerimento che io ho creduto di porre avanti meriti qualche attenzione, essi ce la facciano; se non lo credono, tralascino. In quest'ultimo caso però io dichiaro francamente che mi asterrò dal votare, e piuttosto che votare una legge contraria a tutti i principii di legislazione, preferisco di essere semplice spettatore di quanto saprà fare la saggezza di questo Senato.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore della Commissione.

DE FORSTA, relatore. La Commissione proponendo al Senato di approvare il progetto presentato dal Ministero, si crede in obbligo di sostenerlo. Mi permetterà quindi il Senato di rispondere alcune brevi parole alle osservazioni fatte dall'onorevole Farina.

Il senatore Farina lamentando che con questa legge si proponga di dare alla stessa un effetto retroattivo, la

qual cosa crede essere contraria alle leggi divine ed umane, dice avere trovato un mezzo termine per evitare quest'inconveniente, e questo mezzo egli lo desume dalla irregolarità che egli trova nella promulgazione del decreto del dittatore delle provincie dell'Emilia, col quale dichiaravasi che sarebbero in vigore in quelle provincie i Codici sardi al 1° maggio 1860, la quale promulgazione non sia stata fatta nel modo prescritto dallo Statuto fondamentale del regno, che era già stato precedentemente pubblicato in quelle provincie.

Signori! La Commissione non si è dissimulata la gravità della disposizione che contiene questa legge medesima, ed in forza della quale, non dirò che sia cosa certa, ma probabile, che la medesima possa avere effetto retroattivo. Non ignora la Commissione quanto sia grave, e quanto talvolta possa essere pericoloso di dare effetto retroattivo alla legge; ma nessuno contesta che possa il legislatore ordinare questo effetto retroattivo, quando imperiosa necessità lo richiede, e quando il fare altrimenti sarebbe più dannoso alla cosa pubblica che il non ordinarlo.

Io non entrero per ora a svolgere i motivi che hanno indotto il Ministero a proporre questa disposizione e la Commissione ad adottarla, non tanto perchè il senatore Farina nella sua lealtà non ha neppure revocato in dubbio questi motivi, quanto forse perchè la discussione speciale su questo argomento verrà più opportuna nella discussione dell'articolo 2, nè io vorrei fare perdere i momenti del Senato in discussione che dovrà fra poco essere forse rinnovata. Per ora mi limiterò a rispondere a ciò che egli disse intorno alla regolarità del decreto del dittatore, col quale mandavansi pubblicare i Codici sardi nelle provincie dell'Emilia.

L'onorevole Farina crede potrebbero riguardarsi non ancora in vigore i Codici sardi che hanno fatto l'oggetto del decreto del dittatore delle provincie dell'Emilia, perchè questi decreti non siano stati promulgati nel modo prescritto dallo Statuto.

Ma io farò osservare all'onorevole preopinante che lo Statuto non dice in che modo deve essere fatta la promulgazione. Quindi essa deve essere fatta nel modo statuito dalla legge preesistente o posteriore. E questa nelle provincie dell'Emilia non poteva essere che quella ivi esistente.

Ora, il senatore Farina contesta egli che il decreto in questione sia stato pubblicato nel modo prescritto dalle leggi vigenti al riguardo nelle ridette provincie?

No; egli dice soltanto che non fu promulgato nella conformità voluta dallo Statuto. Dunque il suo appunto contro l'efficacia di quel decreto non ha alcun fondamento. Nè potrebbesi, per evitare la rincrescevole necessità del dare effetto retroattivo alla legge che stiamo discutendo, ritenere come non regolarmente prescritta l'osservanza degli anzidetti Codici al primo dell'imminente mese di maggio.

Per ora mi restringo a queste poche risposte, riservandomi di ritornare sull'argomento, e massime in quello della retroattività della legge, se ne occorrerà la

necessità nel corso della discussione generale o nella discussione degli articoli.

FARINA. L'onorevole relatore della Commissione nel combattermi ha mostrato di credere che io abbia riconosciuto in massima tanto gravi i motivi esposti nella relazione del Ministero per cui riuscisse assolutamente dimostrata l'inevitabile necessità di preferire una legge retroattiva a questi inconvenienti.

Sgraziatamente la cosa non è così, ed io nel discorso che ho pronunciato ebbi cura di premettere che il Ministero aveva asserito bensì che non sarebbe stato grande il numero dei casi colpiti dalla legge retroattiva, si era però dimenticato di dimostrare concludentemente l'inevitabile necessità della legge retroattiva medesima.

Infatti io leggendo i motivi che precedono la relazione ministeriale, non altro trovo detto a questo proposito, se non quanto sto per leggere acciò il Senato possa averlo presente:

« Se non che essendo l'attuale Codice civile sottoposto all'esame di una Commissione, e dovendo il Ministero, per obbligo impostogli dalla legge, quanto prima presentare all'approvazione del Parlamento un progetto di modificazioni del medesimo, da varie parti mi si venne osservando essere per avventura meno opportuno che si ponesse ora in vigore un Codice il quale verrà fra pochi mesi in parecchie sue disposizioni mutato, e doverai queste modificazioni attendere, per assoggettare quelle provincie ad una duplice, troppo immediata, e sempre gravissima variazione di leggi. »

Questo è l'inconveniente che il Ministero sa, in tutto e per tutto, metterci avanti per persuaderci a fare una legge, che lo stesso relatore non può disconoscere essere contraria a tutti i principii di legislazione, e non potersi mai scusare, se non da inevitabile necessità. Ora il dovere fra pochi mesi modificare una legge, costituisce egli un così grave inconveniente da persuaderci ad andare contro a tutti i principii di legislazione?

Io veramente non lo credo, e se pongo mente a quanto è successo nel nostro paese, in cui precisamente vedendo il Parlamento lo abbiamo veduto cambiare e ricambiare nel corso di un anno non una, ma due volte la stessa legge, duro fatica a persuadermi della gravità di un tale inconveniente, ed anzi io debbo persuadermi della tesi contraria a quella dell'onorevole relatore.

Del resto il Ministero dice bene che il Codice emendato potrà fra qualche mese andare in attività; ma io in fatto di speranze non le divido tutte, e quando si tratta di Codici trovo che il comporli, che farne adottare le modificazioni che si apportano ai medesimi dal Parlamento, è cosa talmente difficile e che presenta tali ostacoli, ed occasiona tali lungaggini che dubito molto e poi molto che le speranze del Ministero possano avere effetto.

Dimostrata così l'insussistenza della gravità di questo motivo, che è l'unico, per persuadere questa grande illegalità di fare una legge retroattiva, qual'altra ne resta? Confesso che non ne vedo alcuna. Ora, questo motivo non è un vero e reale motivo, non costituisce una

vera necessità; essa è una semplice speranza, che ci pone davanti per indurci a commettere una grande violazione dei principii che debbono informare tutte le leggi.

Io credo sia sommamente imprudente di dare luogo a speranze quasi necessariamente fallaci, per giustificare la violazione di un principio inconcusso di diritto. L'onorevole relatore parmi abbia confuso poi la *pubblicazione* colla *promulgazione* delle leggi.

Io convengo, che nelle provincie dell'Emilia, prima che fosse pubblicato il nostro Statuto, la pubblicazione delle leggi fatta secondo le norme collà vigenti era valida, era inattaccabile; ma è questo vero forse dopo che lo Statuto vi fu pubblicato? E quando lo Statuto richiede la *promulgazione* non la *pubblicazione* domando come alla prescrizione dello Statuto si possa adempiere non colla *promulgazione* ma colla semplice *pubblicazione* delle leggi.

Qui sta la differenza, che mi sono debolmente forzato di fare comprendere al Senato, che cioè dopo che lo Statuto è stato messo in attività nelle provincie dell'Emilia, non bastava più la pubblicazione, ma occorreva la *promulgazione* delle leggi. Ho detto altresì come questa tesi, appunto svolta da eminenti giureconsulti francesi, provasse che la semplice pubblicazione non equivaleva alla *promulgazione* della legge medesima.

Se non che l'onorevole relatore credette opportuno farmi avvertire che la legge colla quale si determinano da noi le formole, per così dire, sacramentali della *promulgazione* delle leggi, non venne fatta se non molto tempo dopo da che lo Statuto già era in vigore presso di noi.

Ma qui si è scambiato il fondo colla forma della questione, il merito del fatto colle formalità adoperate per esprimerlo.

In fatto, è vero bensì che, prima che da noi andasse in vigore la legge colla quale si determinava il modo della *promulgazione*, i due fatti principali, che costituiscono la *promulgazione*, cioè la pubblicazione e l'inserzione della legge nella raccolta delle leggi dello Stato, potevano avere effetto con formole diverse da quelle che sono state posteriormente prescritte; ma da che la *promulgazione* delle leggi era prescritta dallo Statuto, certo è che una legge per la quale non si fossero verificate le due circostanze, i due requisiti cui ho testè accennato, non avrebbe avuto legale valore fra noi. Qui dunque si è confuso l'indicazione delle forme colla sostanza della *promulgazione*.

Io lo ripeto, o signori, questa distinzione potrà parere sottile più del bisogno, ma quando si tratta di dare una forma piuttosto che un'altra alla disposizione di una legge che conduce allo stesso risultato, senza costringerla a dovere dare alla legge stessa un effetto retroattivo, io credo che anche questa sottilissima interpretazione si debba preferire al proclamare altamente un principio che l'onorevole relatore stesso non disconosce essere in opposizione a tutti i principii che regolar debbono le legislazioni dei popoli civili.

VERAZZI, ministro delle finanze. Ho l'onore di pre-

garo il Senato a ben volere considerare le condizioni in cui si trovava il Ministero allora quando ebbe luogo il fortunato avvenimento dell'annessione dell'Emilia.

Vero è che col decreto del 27 dicembre 1859 si mandavano a pubblicare ed osservare nelle provincie regie dell'Emilia i Codici civili, penale, di commercio, di procedura civile e di procedura penale; ma il legislatore, comechè temporario dell'Emilia, non ignorava come scabroso pur sempre sia il cangiamento di una legislazione, e come l'esperienza di tutti i secoli insegna che non si può assolutamente abbandonare al solo criterio di dottrina il governo della transizione, difficile sempre, e soventissimamente violenta. Quindi nel secondo degli articoli del suo decreto accennava alle modificazioni ed alle disposizioni che sarebbero state all'uopo necessarie. Il secondo articolo diceva: le disposizioni e modificazioni occorrenti saranno pubblicate con altro decreto.

Ma le circostanze politiche in cui ebbe luogo la nostra rigenerazione tali furono che il legislatore non poté portare la mente a queste disposizioni; e quindi esse non vennero fatte. Ora alla necessità di regolare questa transizione, in quale maniera si sarebbe potuto provvedere? Con una legge che venisse presentata in questo tempo medesimo al Parlamento.

Ma una legge di questa natura doveva essere una legge con guardo retrospettivo, cioè che governasse le condizioni dei diritti si acquisiti che quelli che si andavano acquistando. Era dunque nella dura necessità il Governo del Re di invitare i poteri legislativi a dare disposizioni retrospettive. La questione era solo sulla scelta; bisognava vedere se la retrospettione dovesse cadere sulle disposizioni che dovevano governare il passaggio dall'una all'altra legislazione, o veramente se questa retrospettione dovesse essere dettata in quella maniera che il progetto porta; ora poichè si stava elaborando le riforme delle leggi civili per accomunarle alle provincie che già allora per fortuna si trovavano aggregate a questo regno, necessariamente la nuova annessione richiedeva che l'esame pigliasse più larghe proporzioni, perchè le disposizioni si dovevano estendere a novelle provincie.

A fare accogliere questa idea concorse la circostanza che i lavori già fatti sui nuovi Codici lasciavano luogo a sperare che più presto di quello che prima si opinava si potesse avere riformata la legislazione. Ora, poichè si stava elaborando il progetto delle leggi che debbono governare tutte le provincie del nuovo regno, doveva sorgere necessariamente il pensiero se meglio non convenisse, anzichè dettare disposizioni transitorie retrospettive, avvisare al mezzo di cansare una doppia transizione; nè a questa idea poteva fare ostacolo la necessità di dare un provvedimento in qualche guisa retrospettivo, poichè non si sarebbe potuto, seguendo un altro sistema, evitare che la vicinanza assoluta di due successivi passaggi da legge a legge avesse reso più grave e più sentito l'effetto dei transiti medesimi, i quali sono sempre difficili, sono sempre occasione di

molti guai, di mille intrecciamenti nei rapporti privati dei diritti dei cittadini.

Queste sono cose che i pratici che qui siedono conoscono meglio di me. Ritenendo quindi che non lontana era l'epoca in cui si poteva avere compiuto il lavoro della nuova legislazione era da prendersi quella risoluzione che recava minori inconvenienti, che non faceva passare le provincie dell'Emilia per successivi cangiamenti tanto più gravi inquantochè avrebbero dovuto toccare a più importanti rapporti di diritto, e sulle persone, e sulle cose. Sulle persone, come rispetto alla patria potestà, alla minore e maggiore età, all'autorità maritale, facendo condizioni personali che in capo a pochi mesi forse avrebbero dovuto cessare.

Sulle cose, come per esempio in ordine alle servitù legali ammesse e regolate in un modo dalle legislazioni che imitarono la francese, escluse quasi assolutamente dal sistema di legislazione del Codice austriaco, per cui quando in tutto od in parte si fosse modificato il sistema di queste servitù ne sarebbe risultato una maniera di essere temporaria nel dominio dei fondi che non appena quasi cominciata avrebbe dovuto finire sol dando causa a liti, e divergenze d'interessi. Perciò, si pigliava il partito di sospendere il mutamento di legislazione per portarlo a quel tempo in cui, a vece del Codice sardo, sarebbe venuto a pigliare governo di quei diritti il Codice nazionale italiano.

Ma per impedire questa transizione, ritenendo il tempo in cui la legge si presentava, necessariamente bisognava formulare la legge in modo che avesse non già nel tempo in cui si discute, ma in quello in cui si prevede che dovrà vestire forza ed efficacia di legge, effetto retroattivo.

È egli vero che la retroattività sia in modo assoluto vietata al legislatore? Io credo potersi affermare una verità indubitata, dicendo che il legislatore non è in nessuna guisa tenuto a formulare le leggi, in modo che non mai abbiano sguardo retrospettivo. La regola generale è che il legislatore, quando detta una disposizione, non deve guardare al passato, perchè libero l'uomo nelle sue azioni, là dove non c'è impedimento della legge, ha diritto di farle, e quando sono fatte, ha diritto di chiedere non tanto ai privati quanto eziandio al legislatore, che le rispettino.

Ma quando innanzi il tempo in cui la legge debbe andare in esecuzione, l'individuo è diffidato che l'operato suo non sarà sotto il dominio della legge che egli attendeva, ma verrà governato da un'altra; quando egli sa che la sua azione non sarà certo regolata in quella tal maniera che la legge la quale doveva venire in esecuzione indicava, ma dovrà essere governata a norma di una legge diversa, da quella cioè che governava le sue azioni precedentemente, si vorrebbe forse dire che eguali sono le condizioni, e che a tali contingenze possa applicarsi quel principio anche di pura e mera dottrina che fa divieto ai magistrati e dà consiglio al legislatore di non fare retroagire le leggi?

Io sostengo che non si può assolutamente dire che

identica sia la condizione, così che e quel divieto e quel consiglio siano al caso applicabili. E veramente chi potrebbe lagnarsi che una convenzione che egli celebrasse dopo il 1° maggio 1860 debba vestire forme e modi conformi alla legge in vigore a quel giorno, anzi che a quella che il legislatore dell'Emilia avrebbe chiamato in vigore da quel giorno in poi e che le nuove contingenze consigliano che sia rimandata a tempo più lontano?

Quel principio di libertà che deve essere rispettato nell'uomo, quella certezza in cui uno debbe essere di non vedere sconosciuti gli effetti dell'operato suo, e di sapere finalmente a che cosa debba attenersi, tutte queste norme di prudenza sono assolutamente rispettate. Forse un dodici o quindici giorni vi saranno di qualche incertezza; ma questa incertezza è preveduta, riconosciuta da tutti; nello stato di questa incertezza, ciascuno potrà a sè provvedere.

Supponiamo aperta, se vuoi, un'eredità *ab intestato* in questo frattempo (accenno a questa specie, perchè cade sopra una sfera di cose in cui non entra l'elemento della volontà dell'uomo), osservata una legge, appartenerebbe ad uno, osservata un'altra, appartenerebbe ad un altro. Ma forse che i principii di giustizia naturale ed immutabile l'assegnano piuttosto a norma di una di queste leggi anzichè dell'altra? Il legislatore è adunque nella sua piena libertà di governarla in quella maniera che crede meglio si addica alle circostanze permanenti e continue di un paese, e a quelle anche che siano temporarie.

Ignorerassi quando si apre l'eredità da quale legge la sua delazione sarà regolata, ma l'incertezza sarà brevissima, e questa cessata, quale assurdo avremo noi? Sicuramente meglio sarebbe stato che la pubblicazione della legge avesse preceduto l'apertura della eredità, perchè si sarebbe osservata la norma che le leggi danno forma ai casi avvenire e non al passato; ma siccome questo è consiglio, e non precetto che non si possa superare, siccome quando esigenze gravissime lo consigliano, frequentissimi sono anche gli esempi in cui altri legislatori se ne valsero, a noi basta il porre sott'occhio al Senato quanta sia la sconvenienza di un passaggio da una legislazione ad un'altra non governato assolutamente da nessuna disposizione transitoria per potere concludere che se la legge in sè ha anche le simpatie dell'onorevole Farina, la difficoltà che egli trova nella retroattività sua non può farla respingere perchè qui è piuttosto di nome che di fatto, perchè la retroattività allora solo può avere tal nome, quando giunge inattesa e non preveduta. E in ciò mi conforta il sistema medesimo che egli avrebbe avvisato di suggerire per levare le difficoltà di mezzo.

Riassumendo il sistema, mi pare che esso presenti questo concetto. È dubbio assai che il decreto del 27 dicembre del dittatore dell'Emilia possa meritarsi nome ed abbia forza ed efficacia di legge. E sia pure, se così vuoi, perchè allora si vedrà che questa disposizione non farà altro che non lasciare luogo all'esecuzione di

una legge che esaminata nel suo fondo, valore di legge non avrebbe, e nel medesimo tempo rispetterebbe quel legislatore che troppo è benemerito della causa della nazionalità italiana perchè si debba desiderare che non si abbia a pigliare a sindacato la disposizione di un decreto suo e vedere se realmente vestisse tali forme che potesse meritare nome e avesse efficacia di legge.

Accenno a questa osservazione perchè mi pare di vero che debba confortarsi nella conclusione che, remorando l'esecuzione della legge del 27 dicembre, non fa che impedire l'esecuzione di decreto, il quale essere vi può chi pensai che come legge non avrebbe efficacia.

Io però non potrei accordarmi in questa opinione. Che se la promulgazione non è la pubblicazione, sono però d'accordo tutti i trattanti a questo riguardo che la promulgazione altro non è fuorchè l'ordine dato dal legislatore perchè la legge abbia la sua esecuzione; la pubblicazione poi sta nei modi con cui questi ordini sono portati a notizia del pubblico; ed è promulgata nel più schietto, nel più reciso, assoluto valore della parola la legge la quale, fatta di pubblica ragione, porta l'ordine dato da chi è investito di sufficiente autorità, l'ordine di doverla osservare e di doverla eseguire.

Un appunto si faceva al Ministero ed era che tardi di soverchio avesse avvisato a proporre questa legge; ma le condizioni delle nuove provincie non si potevano conoscere a primo colpo d'occhio, nè prima si sarebbe potuto prevedere che ad un cambiamento avrebbe potuto tanto presto sopravvenire un secondo che consigliasse di evitare il già ordinato.

A tutta prima si credeva che l'opera della nuova codificazione fosse per avventura più lunga di quella che ora si ha luogo di sperare che sia per riuscire; quindi è che non si avvisava che potesse essere realmente il caso di sospendere una disposizione del dittatore dell'Emilia, con cui in parte notevolissima si unificava la condizione di quelle provincie a quella delle antiche provincie del regno; nè in allora la maggior parte delle persone che sono particolarmente distinte per la conoscenza delle leggi in quelle contrade avevano fatto sentire il desiderio comune di quelle popolazioni che si sostasse da una attivazione di leggi che, a loro modo di vedere, doveva essere rincreasevole appunto per la circostanza che altra nuova legislazione dovrà prendere il posto fra non molto.

Non dissimuliamo, sarebbe stato meglio che queste cose fossero state prima meglio avvisate, ma noi non faremo nemmeno doglianza di ciò, mentre se tardi alquanto furono rappresentate, abbastanza per tempo ciò avvenne, dappoichè in pochi giorni la legge può essere discussa, approvata, promulgata dal Re e le popolazioni che sono conscie come si stia discutendo, possono provvedere agli interessi loro, e saranno grate che si procuri loro il beneficio di evitare una doppia transizione di legislazione, che potrebbe presentare delle fasi straordinarie, perchè potrebbe probabilmente accadere che i nuovi Codici facessero comuni a tutti le provincie del regno disposizioni che ora sono in alcune di esse, le

quali scomparirebbero fra qualche mese per ritornare; il che come sia disdicevole, e come sarebbe realmente un'occasione di danno, senza vantaggio nessuno, non è chi nol veda.

Io credo che il Senato, approvando la legge di cui si chiede la sanzione, non farà che provvedere nella migliore maniera a inconvenienti che si presentano, scegliendo sicuramente quella versione che ne lascia un novero minore.

FARINA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Se è per un fatto personale ha la parola.

FARINA. Non abuserò della pazienza del Senato, ma non posso lasciare senza risposta un appunto che mi venne fatto dal signor ministro. Egli ha creduto che le mie parole fossero dettate dalla intenzione di fare appunto ad un personaggio che rese l'Emilia per non avere promulgato il decreto nel modo che io intendeva.

Mi permetta che io mi sgravi di quest'accusa, giacchè parmi evidente che essa non sia affatto compatibile colla dichiarazione che io credetti opportuno di permettere a quanto stavo per dire. Tanto più...

VERELLI, ministro delle finanze. (*Interrompendo*) Mi perdoni se l'interrompo.

Mi affretto a dichiarare che se mai alcuna delle mie parole ha potuto giungere alle orecchie del senatore Farina con questo significato, ciò non fu punto nella mia intenzione.

Io conosco troppo il senatore Farina, anzi mi onoro della sua amicizia, e so benissimo che nulla di men che lodevole può essere nella sua mente e nel suo cuore. So mai, una mia parola avesse potuto accennare a senso tale, io prego il Senato a permettermi di ritirarla.

FARINA. Mi dichiaro più che soddisfatto delle spiegazioni, che non potevo desiderare di più cortesi. Non insisterò su questo punto. Benchè molto avessi a ripetere, non entrerò nemmeno nel merito della questione, giacchè credo che il Senato sia in ciò abbastanza illuminato.

GALVAGNO. Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze, poco potrei aggiungere sul progetto di legge in discussione.

Quanto alla necessità di questa legge essa mi pare così evidente, da rendere superflua ogni dimostrazione: sarebbe un gettare quelle popolazioni in una inestricabile confusione qualora venissero applicati ad esse tutti quei Codici senza una legge di disposizioni transitorie. Concorro pienamente col ministro delle finanze nella idea che il legislatore, in caso di necessità, ha sempre la pienissima facoltà di dichiarare retroattiva una legge, e che nel nostro caso poi la retroattività non è che di nome.

Non si può negare che fa cattivo senso l'articolo secondo di questo progetto di legge. Ma pure nelle emergenze attuali è ginocoforza subirlo. Sono però d'avviso che allorquando non vi è una formola precisa per la promulgazione delle leggi voluta dallo Statuto, questa si confonde facilmente colla doppia condizione della

sanzione per parte di chi esercita la sovranità e della pubblicazione della legge così sancita.

Questi due atti, quando, ripeto, non vi ha una formula precisa di promulgazione, costituiscono tutto ciò che è necessario perchè a termini dello Statuto la legge si possa dire promulgata. Quindi questa sanzione, questa promulgazione non mancherebbe neanche, secondo me, alle disposizioni date dal dittatore di quelle provincie colle quali egli accennava di voler porre in esecuzione questi Codici.

Se non che, io suppongo che una difficoltà vi possa essere, cioè che la promulgazione fosse necessaria: ma io non sarò mai per consigliare al Senato di entrare in questa via; via che sarebbe, a mio senso, troppo pericolosa, perchè se si ammettesse che le leggi emanate dal dittatore dopo la pubblicazione dello Statuto, fossero senza effetto, perchè mancanti di qualche formalità, noi daremmo il segreto a tutti coloro i quali volessero impugnare quelle leggi che, quantunque sia cessata l'autorità del dittatore, dovessero però continuare nei loro effetti e nelle loro conseguenze. Dio ci guardi dunque dal toccare quest'argomento! Egli è certo quindi che io non potrei aderire al sistema di sostituire alle proposte del Ministero una disposizione che ponesse in dubbio la validità degli atti del dittatore dell'Emilia.

Lo ripeto, noi dobbiamo piegarci innanzi ad una ineluttabile necessità; l'articolo secondo ha, è vero, l'inconveniente di fare un cattivo senso, ma però esso non può produrre effetti realmente perniciosi. Il legislatore ha d'altronde la facoltà di dichiarare retroattiva una legge, quando la necessità ne lo richiede, quindi non possiamo rifiutarci di approvare questo progetto.

Mi riservo prima che segua la votazione definitiva di questo progetto di legge, se mi si vorrà accordare la parola, di fare alcune domande al Ministero intorno ai motivi per i quali egli non diede altri provvedimenti ripetuti necessari, indipendentemente dalle condizioni della legge che ci venne presentata.

MARCA SALIZO. La mia parola non è diretta a combattere la legge, ma bensì a ricercare schiarimenti per i quali si possano evitare difficoltà che per avventura potrebbero insorgere intorno alla esecuzione della medesima.

Io non mi tratterò ulteriormente sopra la grave questione trattata sinora intorno agli inconvenienti della retroattività della legge; credo che questi inconvenienti, se ve ne sono, siano pochi, e che essi siano grandemente compensati dalle leggi che saranno promulgate a tempo opportuno e che per altra parte non potrebbero attualmente avere esecuzione senza altro più grave inconveniente. Ma permettetemi solamente di soggiungere che se in tempi antichi fu detto che la retroattività della legge non deve ammettersi fuorchè in gravi casi, specialmente in casi di leggi immorali, i pericoli di quelle retroattività sono ben minori secondo la nostra odierna legislazione.

Gli inconvenienti che possono nascere da una legge

retroattiva in uno Stato di libero regime sono ben più lievi di quelli che possono nascere da leggi fatte nel segreto dei gabinetti assoluti, e per cui il popolo non ne conosce le disposizioni se non al momento della loro promulgazione.

Ma allorchè si fa una legge ed in pubblico Parlamento se ne discute la necessità, la convenienza e la opportunità, questa stessa legge viene ad essere portata a conoscenza di tutti, e gli inconvenienti o i vantaggi che possono nascerne, sono soggetti ad essere da ciascuno bene apprezzati prima di venire ad un atto qualunque, contemplato nella nuova legge. Applicando questa osservazione alla legge ora proposta, parmi che quando la stessa verrà in esecuzione, ciò sarà dietro alla discussione che oggi si fa in quest'Aula: ciascuno potrà, come diceva il signor ministro delle finanze, uniformare le sue azioni secondo le disposizioni di questa legge per non incorrere in pregiudizio.

Non saranno certamente molti gli atti involontari che possono accadere sotto la disposizione di una legge che non sarà ufficialmente promulgata, se non che due, tre o quattro giorni dopo quello in cui deve avere esecuzione; ma ove dovesse ben scaturirne qualche inconveniente, io credo che questo sarà altamente compensato dal più compiuto corredo di leggi che saranno accomunate alle provincie dell'Emilia.

Premessa quest'osservazione riguardo alla retroattività della legge, io mi permetterò solamente di fare, non dirò un emendamento, ma una domanda alla Commissione, cioè: se non sarebbe forse più opportuno di cancellare l'epoca fissata da questo progetto di legge ed alla quale dovrà cessare la proroga di cui si tratta.

Si presume che i Codici saranno promulgati nel primo gennaio 1861. Le parole che ho testè udito pronunciare dal signor ministro delle finanze, fanno sperare che una codificazione uniforme potrà essere fra non molto tempo attivata; ma se per avventura questa unificazione di leggi venisse ad essere presentata al Parlamento e promulgata prima del 1861, vede ognuno che inopportuna sarebbe la proroga di cui ora trattiamo. Quindi io credo che forse sarebbe meglio omettere la fissazione del primo gennaio 1861, terminando l'articolo colle parole *è prorogata*, perchè vi possono essere circostanze, come accennava l'onorevole ministro delle finanze, che darebbero luogo a protrarre al di là del 1861 l'unificazione di cui si tratta; come pure sopravvenire possono altre circostanze che facciano accelerare il lavoro senza che le une e le altre sieno prevedute, poichè non sono nel dominio degli uomini; noto essendo che *l'uomo propone e la provvidenza dispone*.

Ora vengo ad un altro ordine di osservazioni, le quali riguardano l'alinea dell'articolo primo, vale a dire l'attivazione del Codice penale.

Per chiarire le osservazioni che mi sono permesso di fare al Senato conviene che ricordi alcuni articoli del Codice penale che si riferiscono al Codice di procedura penale, al Codice di commercio ed al Codice civile. Io comprendo che allorchè il Codice penale si riferisce

espressamente ad alcuni degli articoli del Codice civile o del Codice di commercio, ecc., sarà facile l'intendere l'articolo in questa guisa che si creda inserta nello stesso articolo del Codice penale la disposizione dell'articolo a cui si riferisce.

Per esempio: si prenda l'articolo 20 del Codice penale e si vedrà che vi è detto:

« Le condanne alle pene di morte ed ai lavori forzati a vita traggono seco la perdita dei diritti politici e di quelli specificati nell'articolo 44 del Codice civile delle antiche provincie del regno. »

Comprendo che quando si vorrà applicare nell'Emilia quest'articolo bisognerà virtualmente trasportare e inserire nell'articolo medesimo le disposizioni dell'articolo del Codice civile ivi citato. Io credo che questa sia la maniera di intendere l'articolo secondo l'idea svolta dalla Commissione nelle sue osservazioni.

Così accadrà lo stesso per l'osservanza dell'articolo 182 del Codice penale, il quale dice:

« Incominciato il procedimento penale e spiccato il mandato di cattura contro gli autori o complici di tali reati, l'autorità procedente farà seguire il sequestro dei loro beni in conformità del primo alinea dell'articolo 37 e dell'articolo 58 del Codice civile delle antiche provincie del regno. »

Anche qui comprendo che per l'esecuzione di questo articolo, converrà intendere trascritte ed inserte nel medesimo le disposizioni di quest'alinea dell'articolo 37, e le disposizioni dell'articolo 58 del Codice civile, come che ne formino parte integrante. Ma una difficoltà maggiore si presenta nella disposizione dell'articolo 394; quest'articolo stabilisce:

« Nulla è innovato alle particolari disposizioni del Codice di commercio contenute nel titolo *Delle bancherotte*. »

Ora quest'articolo fa egli rivivere, o no, la disposizione del Codice di commercio sardo, relativa alle bancherotte? Oppure si dovrà intendere che il Codice di commercio sardo essendo sospeso, si applicheranno le altre leggi preesistenti nelle provincie dell'Emilia, riguardo alle bancherotte?

Pare che se nulla è innovato riguardo al Codice di commercio per le bancherotte dal primo di maggio, questa disposizione non potrebbe essere intesa desunta che dal Codice di commercio sardo.

Abbiamo un altro articolo, il 134, ove è detto, che trattandosi di esecuzione sui beni di condannati, « il tutto dovrà avere luogo a termini delle leggi di procedura penale. »

Ora questa procedura è tracciata negli articoli 577 e 588 del Codice di procedura penale. Quindi nasce naturalmente il dubbio se dovranno i tribunali dell'Emilia a questa procedura penale uniformarsi; nel qual caso converrà pure che per l'osservanza dell'articolo 585 si uniformino agli altri articoli in essa citati. Ora, se si tratta della procedura penale desunta dal Codice sardo, io credo che sarà opportuno che se ne faccia scomparire ogni dubbio.

Io non credo di trattenermi sull'articolo 306 che parla delle pene contro i testimoni, ed i giurati che non si recano all'udienza nei giorni fissati, perchè se non sono ancora costituite nella provincia dell'Emilia le Corti d'assise, non verrà il caso della sua applicazione. Ma la questione potrà avere qualche applicazione nell'articolo 308 del Codice penale.

GALLINA. Domando la parola.

MARCA SALIZZO. Quest'articolo è così concepito:

« I medici, i chirurghi, ed ogni altro ufficiale di sanità, che nei casi di venefizio, ferimenti, od altre offese corporali ommetteranno o riarderanno le notificazioni o le relazioni prescritte dal Codice di procedura penale nel libro I, titolo II, capo V, sezione 1: *Delle denunce, rapporti e dichiarazioni*, e sezione 3, *Del modo di accertare il corpo del reato*, saranno puniti con multa estensibile a lire cento; e nei casi gravi potrà essere aggiunta anche la pena del carcere, e la sospensione dall'esercizio della professione. »

Il Codice penale adunque il quale infligge la pena di cui ho fatto cenno in quest'articolo si riferisce alle omissioni che sarebbero fatte dai medici e dai chirurghi a termini del Codice di procedura penale. Pare adunque che le disposizioni del suddetto Codice debbano intendersi eseguibili nelle provincie dell'Emilia, perchè altrimenti non si saprebbe a qual'altra disposizione di legge ricorrere. Ma se le difficoltà nascenti dalle disposizioni degli articoli che ho avuto l'onore di citare possono ricevere facile soluzione, parmi che qualche difficoltà maggiore potrebbe nascere dall'osservanza di alcuni articoli dello stesso Codice penale, i quali non si riferiscono direttamente ad altri articoli del Codice di procedura penale, o del Codice civile, o di commercio, ma bensì presuppongono la preesistenza di leggi civili, di leggi di procedura, senza però specificarne la disposizione. Così, per esempio, io trovo negli articoli 442, 446 pene stabilite contro i mendicanti.

Tutti coloro che hanno trattato della materia della mendicizia sono d'accordo che i mendicanti non possono punirsi con severe pene dove non vi sono ricoveri nei quali possano essere sottratti a tutte quelle calamità che la miseria trae seco come conseguenza.

Sono persuaso che nelle provincie dell'Emilia il Governo avrà provveduto, o provvederà opportunamente; ma quando non vi fossero ricoveri in quelle provincie, e venisse ivi subito ad essere applicata la legge sulla mendicizia, queste persone sarebbero tradotte nelle carceri, il quale non è certamente il miglior modo per sovvenire alla loro miseria. Dello stesso genere è l'osservazione da farsi relativamente all'articolo 506 del Codice penale, il quale punisce il rapimento, l'occultazione, o la sottrazione di un infante, la soppressione di stato, ecc. A termini del nostro Codice civile, articolo 168, non si può procedere in via penale per occultazione d'infante, o soppressione di stato, se la questione non è in via civile preventivamente decisa.

Qui però l'articolo 506 non fa più parola del Codice civile, perchè essendo venuto in vigore il Codice penale

dopo la pubblicazione del Codice civile, la disposizione dell'articolo 506 si trovava naturalmente modificata dal preesistente articolo del Codice civile; ma nell'Emilia non so se il Codice civile provveda a questo caso. Sarebbe quindi da desiderare che la questione venisse evitata come la giustizia consiglierebbe.

Finalmente dirò che potranno pure presentare qualche dubbio le disposizioni degli articoli 520 e 521 che riguardano la violazione delle leggi sui registri dello stato civile; le quali ove non esistessero nell'Emilia renderebbero inapplicabili tali disposizioni penali. Evvi anche una lacuna nell'articolo 580 del Codice penale dove si parla di applicare ai causidici e patrocinanti che dimenticano le leggi di convenienza nelle loro arringhe la pena disciplinaria portata dal Codice di procedura penale; queste pene quindi conviene desumerle dallo stesso Codice di procedura penale, come complemento dello stesso articolo 580.

Sottopongo alla Commissione ed al Senato tutte queste osservazioni, perchè decidano se siano conformi alla intenzione del legislatore, e corrispondano allo scopo pel quale si è redatto l'alinea del primo articolo del progetto.

GALLINA. Nelle brevi parole che io mi propongo di indirizzare alla Camera sul progetto di legge che è proposto alla sua approvazione, io mi terrò ad osservazioni generali, e continuerò così l'ordine della discussione stabilita dal nostro regolamento, secondo il quale si vuole che una discussione generale preceda quella degli articoli speciali che compongono la legge.

Una gravissima discussione è stata sollevata dall'onorevole Farina, il quale per primo ha preso la parola, trattando una questione di principii, vale a dire la retroattività della legge proposta.

Alle osservazioni da lui fatte rispose il ministro delle finanze ponendo il dubbio, se al legislatore compete o no di proporre in date circostanze una legge retroattiva. Io non dubito che il legislatore abbia il pienissimo diritto di proporre una legge la quale abbia un effetto retroattivo; poichè questo legislatore, che è il Parlamento, ha tutta l'autorità di sancire disposizioni che abbiano effetto retroattivo, quando la necessità delle cose lo richiegga.

Questo principio d'onnipotenza parlamentare, è principio sancito ed accolto in tutti gli Stati che si reggono a modo di Governo rappresentativo, ed è trito l'assioma inglese, che il Parlamento può far tutto fuorchè di un uomo farne una donna e di una donna farne un uomo.

Ma ciò non toglie che il legislatore nella formazione delle leggi debba guardarsi dall'abusare di tale facoltà, e debba attenersi ai principii fondamentali delle scienze delle leggi sancite dall'antica sapienza e da tutti riconosciuti, per cui le nuove leggi debbono provvedere ai casi avvenire, e non guardare al passato.

Nel caso nostro parmi giusta l'osservazione del ministro delle finanze che, il mezzo proposto dal nostro collega, l'onorevole Farina, produce un effetto uguale a

quello della proposizione ministeriale, giacchè, se fosse vero che il difetto di regolarità nella promulgazione della legge ne rende necessariamente nulle le disposizioni, l'attuazione loro rimarrebbe necessariamente sospesa siccome appunto è determinato nel progetto di legge che discutiamo.

Fra la proposta del senatore Farina e quella del Ministero vi ha dunque questa sola differenza che, secondo il primo, tutte le leggi pubblicate nell'Emilia non dovrebbero avere effetto, ed invece, secondo quelle ministeriali, rimarrebbero solo sospesi i diversi Codici di cui si tratta, ad eccezione del Codice penale.

Le osservazioni che ha testè fatte l'onorevole proponente, vi hanno dimostrato la difficoltà grandissima che incontra l'attuazione del Codice penale, quando siano sospese tutte le altre leggi, tutti gli altri Codici, ai quali esso in certe circostanze si riferisce; esse dimostrano del pari la difficoltà che incontrerà nella sua applicazione l'aggiunta che la Commissione del Senato ha giudicato di dovere fare al progetto di legge ministeriale, sulla quale occorrerà di venire ulteriormente a discutere, allorquando si tratterà di questa disposizione speciale.

Ma ritornando alle considerazioni generali desumo dai motivi della relazione della proposta di legge fatta dal Ministero e dalla relazione della Commissione del Senato, desumo, dico, molte considerazioni che provano le non poche difficoltà che si sono dovute presentare alla mente dei commissari sopra gli effetti della legge proposta. A tutte quelle difficoltà si è trovato un rimedio qualunque, non senza accennare però che gli inconvenienti erano gravissimi.

Io vorrei ora riandare i fatti, affinchè il Senato vedesse come le cose stanno, e se ci sia modo di portarvi efficace rimedio.

Emanava dal Governo una serie di provvedimenti legislativi sul finire dello scorso anno, i quali si mandarono pubblicare nella Lombardia, mentre nell'Emilia uguale pubblicazione si ordinava dal dittatore di quelle provincie, colla riserva di modificazioni che poi non poterono avere effetto per la mancanza di tempo e lo incalzarsi degli avvenimenti.

Dunque al primo del prossimo mese di maggio nelle provincie degli antichi Stati del regno saranno attuati il Codice di procedura civile, il Codice di procedura criminale, il Codice penale, e l'ordinamento giudiziario: nella Lombardia sarà messo in attuazione il Codice penale a termini di una legge anteriore promulgata a quest'effetto; nell'Emilia in forza della legge che vi è proposta sarà messo in esecuzione il solo Codice penale, e sarà sospesa l'attuazione degli altri Codici di cui ho fatto parola.

Io comprendo benissimo che terminata inopinatamente la guerra e seguitone il trattato di pace che troncò aspramente le più fondate nostre speranze, sicchè la sola Lombardia e non intiera, fu ceduta alla Sardegna, il Ministero provasse un vivo desiderio di assimilare nel più breve tempo possibile le nuove pro-

vincie alle antiche, e che quindi ordinasse quelle disposizioni che equiparavano nella legislazione civile e penale le nuove provincie lombarde alle antiche dei regi Stati; ma la forza del senno e della volontà nazionale potè più che non poterono i trattati. L'Emilia nella quale si comprendono i ducati di Modena, Parma e Piacenza e le Romagne dichiararono di volersi aggiungere alla corona di Sardegna e il dittatore recò in un fascio tre corone al valoroso ed invitto Re Vittorio Emanuele. Più tardi la Toscana avendo fatto altrettanto, il nuovo Stato italiano che si formò accrebbe più del doppio la popolazione delle antiche provincie e cambiò del tutto l'aspetto delle cose.

Al cospetto di questi fatti quando cinque o sei ordini di legislazioni tanto civili e penali, quanto economiche hanno il bisogno di essere insieme armonizzate, è egli conveniente di toccare alla legislazione attuale per stabilirne una provvisoria? A me pare di no. Non vedo il perchè in faccia a questi avvenimenti, in faccia a questi prodigiosi ed inattesi risultamenti non si sia giudicato di dovere sospendere l'attuazione, in tutte le provincie, delle nuove leggi promulgate sulla fine dell'anno in altre condizioni di cose. Vedo nella relazione della Commissione senatoria che dopo di avere accennato ai principii liberali, ai principii di progresso i quali guidarono i legislatori nella formazione del Codice penale si soggiunge tuttavia essere indubitato che alcune variazioni e non poche dovrà subire quel Codice prima di essere giunto a quello stato di perfezione che tutti debbono desiderare. Perchè adunque si manderà in attuazione un Codice che ancora si riconosce provvisorio? I motivi arrecati dal Ministero nella relazione della presente legge accennano a rimostranze, a rappresentazioni fatte al Governo sulla difficoltà dell'attuazione di quei Codici, sugli inconvenienti gravi che ne potrebbero derivare, sulle complicazioni che debbonsi piuttosto sfuggire che non ricercare e persaperso talmente il Ministero della verità delle loro esposizioni che ne nacque il progetto di legge che discutiamo.

Il ministro ha dunque queste rimostranze, queste rappresentanze contrarie all'attuazione delle leggi per parte dell'Emilia; ma non ne ha egli ancora per parte della Lombardia per l'attuazione del Codice penale?

Parmi notorio (e l'abbiamo veduto e lo possiamo leggere ogni giorno nei giornali della Lombardia) che i Lombardi non amano vedere introdotta fin d'ora l'attuazione del Codice penale. Parlasi di rimostranze fatte dai tribunali. Ignoro fino a qual punto sia veritiera la allegazione; ma certamente il Ministero è in caso di sciogliere il dubbio e darci sui fatti i necessari schiarimenti e dove sussistano, come io credo, questi richiami, se furono accolti quelli dell'Emilia, perchè non si accoglierebbero quelli di Lombardia?

Nelle stesse provincie del Piemonte, anzi, in questa capitale medesima, non mancano dotti magistrati e giureconsulti distinti, per non dire la curia intiera, che accennano a gravissime difficoltà nell'attuare queste leggi. Ora io domando se, ciò essendo, non sarebbe pru-

dente consiglio il sospendere anche nelle antiche provincie le leggi di cui parliamo.

Quando io vedo sedere al banco dei ministri e rappresentare in questo giorno il ministro di grazia e giustizia, quello stesso onorevole e degno personaggio che amministra le finanze, non posso trattenermi da una profonda commozione, pensando alle gravi difficoltà che si accumulano sopra quei due dicasteri, l'uno dei quali ha la missione di fondere e coordinare cinque o sei diverse legislazioni in materia civile, penale e commerciale, l'altro ha il non men difficile mandato di unificare l'amministrazione economica di cinque Stati rotti da ordini diversi.

Il compimento di tanto incarico è degno certamente dell'ingegno e della dottrina degli uomini chiamati a reggere tali dicasteri. Ma nessuno di voi, io penso, mi sarà contraddicente quando dico che questa gravissima condizione di cose richiede studio, tempo e meditazione e non può essere frutto di provvedimenti provvisori.

Ora, riassumendo le mie premesse relative alla narrazione dei fatti che hanno occasionato l'emanazione della legge e la necessità di coordinare un numero maggiore di Codici che non erano quelli della Lombardia e i nostri, e il bisogno di fondare su salde basi un edificio che soddisfi all'opinione e agli interessi generali, io sono di parere che il Ministero dovrebbe avvisare al modo di preparare un lavoro così grave e così immenso sopra basi solide e durature e non già temporarie a guisa di esperimento.

Adunque seguendo il principio da me posto, io non entrerò nelle disposizioni speciali della legge, le quali daranno luogo ad ulteriori discussioni, ma non posso astenermi dall'osservare che l'aggiunta fatta dal Senato o è troppo estesa, o è troppo ristretta. Su di ciò mi riservo di proporre quell'emendamento che la discussione ulteriore mi porrà in caso di poter formulare.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al senatore De Foresta. Tuttavia io lo interpellero prima se intenda di parlare sull'argomento, che riguarda particolarmente l'articolo 1 o sulla questione generale; perchè se finora il presidente lasciò trascorrere dalla discussione generale alla discussione particolare, egli è che fino a questo punto il Senato non si trovava in numero per deliberare: quindi non poteva portare la discussione al punto di chiuderla.

DE FORESTA, relatore. Le osservazioni che intenderei di fare possono benissimo avere luogo nella discussione speciale degli articoli; quindi non mi oppongo, se altri non domanda la parola, a che sia chiusa la discussione generale, riservandomi nella discussione degli articoli di venire mano mano rispondendo alle osservazioni che furono fatte dagli onorevoli preopinanti.

PRESIDENTE. Se non domandasi più la parola io porrò ai voti la chiusura.

(La discussione generale è chiusa.)

Il Ministero avendo adottato la redazione della Commissione, io darò lettura dell'articolo quale venne proposto dalla medesima.

« Art. 1. L'attuazione dei Codici sardi civile, di procedura civile, di procedura criminale, di commercio e della legge di organizzazione giudiziaria, pubblicati rispettivamente coi decreti del dittatore delle regie provincie dell'Emilia, del 27 dicembre e 12 marzo ultimi scorsi, è prorogata per quelle provincie al primo gennaio 1861.

« Avranno tuttavia vigore fino dal primo maggio 1860 le disposizioni dei suddetti Codici alle quali si riferisce il Codice penale, ristrettivamente però all'effetto penale contemplato nello stesso Codice. »

Non domandandosi la parola, porrò ai voti l'articolo primo.

GALLINA. Domanderò la divisione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'articolo 1 testè letto.

GALLINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Gallina ha la parola.

GALLINA. La condizione del Senato in questa discussione è singolarmente strana. Le osservazioni che io mi sono permesso di fare in modo generale hanno già potuto persuadere il Senato che io non solamente consento alla sospensione dell'attuazione dei Codici di procedura, ma crederei conveniente che si sospendesse anche l'attuazione del Codice penale. Per conseguenza ripeterò le osservazioni che ebbi già l'onore di fare, ed è che crederei che si dovesse estendere a tutto il regno, alle antiche provincie piemontesi, come alle nuove, la sospensione dell'attuazione di questa legge.

Avrei desiderato tuttavia si fosse dato qualche schiarimento dal Ministero sulle rimostranze mosse dalla Lombardia circa l'attuazione del Codice penale, e così sentire quali obiezioni si farebbero alla mia proposta.

Ad ogni modo io propongo che la sospensione dei Codici nell'Emilia si estenda anche al Codice penale, e che uguale sospensione abbia luogo nella Lombardia.

VEZZI, ministro delle finanze. Mi preme innanzitutto di sdebitarmi dell'appunto che tardi di soverchio forse si rispondeva all'eccitamento che l'onorevole senatore non ha guari faceva riguardante il Codice penale.

Siccome però io aveva inteso che si voleva sceverare la discussione generale dalla speciale, mi era parso che ciò che riguardava il Codice penale più particolarmente appartenesse alla discussione speciale, perchè sarebbe una specialità di più che verrebbe ad inserirsi nell'articolo di legge proposto.

Non è precisamente che dalla Lombardia sieno venute istanze di magistrati. Credo bensì che persone insignite di magistratura in quella provincia esternassero anche in giornali ed in discussioni di pubbliche adunanze, che meglio fosse il sospendere in essa l'attuazione del Codice penale.

A questo riguardo si deve ritenere che la discorsa sospensione forma l'oggetto di progetto di una legge che, valendosi del diritto che lo Statuto accorda a ciascuno dei deputati, fu già presentata alla Camera elettiva, con cui si propone precisamente la sospensione

del Codice di procedura penale nella Lombardia. Quindi è quasi prevenuta la questione.

Per quanto può avere tratto alle provincie dell'Emilia, io mi limiterò ad osservare che basta un confronto delle disposizioni del nuovo Codice penale con quelle dei Codici che là sono in vigore, per vedere come sia altamente desiderabile che, per modo appunto di eccezione, il Codice penale vada presto in esecuzione. E questa esecuzione è desiderabile abbia eziandio luogo fra noi, poichè furono mitigate notevolmente le pene stabilite anche dal precedente Codice penale presso di noi in vigore, nel quale furono introdotte variazioni che adattano meglio le disposizioni della legge penale all'ordinamento della società la quale a libero reggimento oggi si governa.

Nè io credo che gli inconvenienti di successive mutazioni che si possono lamentare in ordine al Codice civile, al Codice di commercio, al Codice di procedura, si possano estendere eziandio alle leggi penali. Veramente sarebbe difficile il potere indicare disposizioni del Codice penale di cui si possa dire che sia utile il revocare la esecuzione in Lombardia od impedirli, essendo improntato tutto di ben ordinata mitezza in confronto singolarmente alle leggi a cui deve venire surrogato.

Non potrei desiderare per le nuove provincie un trattamento diverso da quello che vedo farsi nelle antiche, e come per queste non oserei augurare che si rimandasse l'osservanza del nuovo Codice penale, così neppure per le nuove aventi leggi penali più severe.

Lo sconcio poi cui avvertiva il guardasigilli nella sua relazione è che male si addica che una medesima azione, in un medesimo regno e Stato sia in un sito colpita da una pena mite, ed in un altro da una pena severa. Questa ragione solo basta per dimostrare la inconvenienza sociale e politica, di lasciare una divergenza di trattamento nei rapporti dell'individuo col corpo della società. Allora quando si tratta di quelle leggi di cui è imposta l'osservanza per il rispetto al diritto altrui, è assolutamente necessario che si introduca al più presto, fosse anche con qualche difficoltà, una eguaglianza di trattamento.

Si obietterà che questo è grave inconveniente, ma se si dovesse attendere a fare le riforme di legislazione allorquando nessuna difficoltà, nessun inconveniente si presentasse, allora bisognerebbe assolutamente rinunciare all'idea di riformare una parte qualsiasi, vogliasi civile, vogliasi penale. Intanto credo che non regga la parità di condizione tra le disposizioni che regolano le leggi civili, e quelle che regolano le leggi penali.

GALLINA. Non ho nelle mie osservazioni espressa l'opinione che l'attuazione del Codice penale dovesse essere rimandata a tempo indeterminato, perchè le disposizioni in esso contenute non meritassero la nostra approvazione.

Riconosco perfettamente che molte disposizioni furono fatte, le quali mitigano il rigore delle leggi passate, e non dubito punto, nè esito a dichiararlo, essere molto

migliorato il sistema penale del nuovo Codice in confronto dell'antico. Anzi soggiungerò avermi fatta singolare impressione il vedere, che in Lombardia si fosse manifestato desiderio di continuare sotto il regime del Codice penale austriaco attuale, piuttosto che vedervi introdotto il nuovo Codice; e certamente io non poteva immaginare, nè lo posso ancora, che in Lombardia, senza gravi e potenti ragioni che mi sono tuttora ignote, si sia manifestato il desiderio di vivere sotto ad un regime penale, il quale nelle sue disposizioni stabilisce il bastone e le verghe, e non gradire invece un Codice mite, degno di una nazione incivilita, di costumi e di spirito affatto diversi da quelli cui era destinato il Codice austriaco colà in vigore.

Ma il motivo per cui io era d'opinione che convenisse di ritardare l'attuazione del Codice penale era questo, cioè che vedeva confessato dallo stesso ufficio centrale del Senato, che questo Codice deve ancora subire delle modificazioni. Mi parve quindi che l'averne un Codice nuovo per poco tempo, mentre aggiunte e modificazioni successive dovrebbero arrecarvisi, fosse inconveniente assai grave nella legislazione.

Quando poi l'onorevole senatore che mi ha preceduto espose lungamente, ed entrò nelle minute parti delle disposizioni degli altri Codici, che sarà necessario di mettere contemporaneamente in attuazione col Codice penale, alla sola esposizione di queste osservazioni che il senatore Massa Saluzzo si riservò di svolgere più ampiamente, mi parve nascessero tante difficoltà da meritare una seria attenzione.

Presso noi il Codice civile è in attuazione da parecchi anni; presso noi le disposizioni del nostro Codice sono conosciute non solamente per studi teorici, ma per studi pratici; ma nelle provincie dell'Emilia il Codice civile può essere stato letto (e leggermente letto) da alcuni uomini dediti per ragione d'ufficio a questi studi, ma non ha potuto ancora essere oggetto di profonde meditazioni finchè non vi è necessità di applicazione.

Perciò questi Codici civile e di commercio, i quali in molte parti dovranno avere una attuazione per così dire forzata, affinchè il Codice penale abbia la propria, questi Codici sono nuovi e nuovissimi; daranno luogo a non poche difficoltà, offriranno la stranezza di Codici di leggi in parte attuati quasi per salti e nella loro generalità sospesi; epperò parmi che sotto questo aspetto la questione meriti grave considerazione.

Io non insisto su questo, giacchè riconosco facilmente molto maggiore competenza nel ministro che ha ben voluto rispondere alle mie osservazioni; solamente intendo dichiararne lo spirito, per quello che mi riguarda.

Quanto alle provincie antiche non mi sono limitato ad esprimere il desiderio che il solo Codice penale non fosse attuato, ma anche le altre leggi contemporaneamente emanate e soprattutto quella dell'ordinamento giudiziario riguardante il Codice penale. Certamente non è sfuggita al mio giudizio la considerazione della maggiore mitezza della legge nuova e della ragione che

quando un Codice è annunziato con tale principio in materia penale, troppo grave difficoltà è il volerne sospendere o ritardare l'adozione.

Questa difficoltà è gravissima e ciascuno può farsene capace. Solamente sta a vedersi se mettendola a fronte delle altre difficoltà che abbiamo accennato, la bilancia stia in favore o contro questa mia proposizione.

Ora debbo ancora compiere il novero delle mie osservazioni riguardo alla sospensione dell'attuazione del Codice penale. Le mie osservazioni non sono speciali quanto al Codice penale; sono essenzialmente d'ordine politico e generale.

Questi Codici furono fatti in tempo eccezionale; ed è dubbio, a mio giudizio, se essi portino con sè tutti gli elementi di una piena legalità; tuttavia non intendo introdurre discussione su questo punto, ma attenendomi particolarmente al Codice penale ed alla legge dell'ordinamento giudiziario, osservo che tanto nell'uno come nell'altra sono trattati principii e teorie d'ordine superiore, teorie filosofiche e politiche le quali riguardano ai più alti interessi dell'intera nazione, e pare a me che così gravi questioni non possano essere sciolte e definite senza il concorso del Parlamento in un Governo costituzionale.

Nel Codice penale i principii filosofici i più astrusi vengono in discussione fra gli uomini che applicansi specialmente a questa parte di legislazione; fra gli uomini che si occupano delle scienze morali e filosofiche.

Vi è adunque un grande interesse in un Governo di libertà a che tali principii siano posti in discussione non tra le sole pareti di un gabinetto, ma colla pubblicità, in un Parlamento dove affluiscono tanti lumi, e dove una discussione profonda può portare maggior luce e dare alle leggi il loro naturale e solido fondamento.

Nell'ordinamento giudiziario una questione gravissima è sciolta, quella dei giurati. Io non entrerò ora nel merito della istituzione dei giurati. Il principio dei giurati in materia criminale è un principio eminentemente politico e liberale, il quale tuttavia nella pratica non ha ancora ricevuto tutto lo sviluppo di cui può essere capace.

Più gravi considerazioni finalmente mi guidavano nelle mie osservazioni, e queste non le ho ancora accennate, e sono necessarie al compimento della mia risposta al signor ministro.

L'ultima annessione fatta agli antichi Stati, o, per meglio dire, lo Stato che venne a fondersi nelle antiche provincie per costituire il nuovo regno italiano, ha certe condizioni che non s'impose agli stesso, ma che abbiamo veduto manifestate dal Governo, condizioni di autonomia, di coordinamento delle leggi nuove colle sue antiche, di stabilimenti aventi per oggetto di mettere in armonia i Codici che reggono la Toscana e quelli che reggono le altre provincie.

Vi è dunque certezza non solamente apparenza che la legislazione toscana non potrà essere così facilmente fusa colle leggi nostre attuali; e noi abbiamo veduto il Parlamento toscano, i ministri toscani, dimostrare

un'affezione particolare e degna delle loro istituzioni, perchè queste loro istituzioni informate da principii di libertà e di matura civiltà precedettero di gran lunga i moderni Codici italiani.

Quando adunque io proponeva di sospendere l'attuazione del Codice penale non era coll'idea di mantenere la diversità di trattamento nelle diverse provincie per un tempo indeterminato, era anzi colla speranza che questo regime provvisorio conferisse all'attuazione di un Codice generale, fondato sopra principii inconcussi, coll'assentimento del Parlamento, e per modo da soddisfare tutti gli interessi a portare nell'animo di ognuno il convincimento che il nuovo Parlamento italiano vuole il bene e la felicità e la gloria della nazione.

Emessa quest'ultima osservazione, non mi resta più che a sentire le risposte che in particolare possano essere fatte circa le difficoltà che il Codice penale può presentare.

Queste osservazioni sono gravi: la semplice espressione del secondo alinea dell'articolo 1 della legge che farà oggetto di discussione ulteriore, secondo me, non basta. Ma in questa Assemblea vi sono uomini competenti e di molto maggiori lumi e maggiore esperienza che io non abbia, i quali potranno portare in questa parte tutta la chiarezza che resta a desiderare.

PRESIDENTE. Domanderei al senatore Gallina se intenda di addivenire ad una proposta formale.

GALLINA. Intendo di mantenere la già fatta proposizione, cioè di comprendere anche il Codice penale fra quelli di cui è proposta la proroga nell'articolo 1 della legge.

PRESIDENTE. Domanderò al Senato se è appoggiato l'emendamento dell'onorevole Gallina.

Chi lo appoggia, sorga.

(È appoggiato.)

CAVOUÉ, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e della marina. Debbo porgere una preghiera al Senato.

L'onorevole Gallina dopo avere trattato, con quella autorità che gli appartiene, la questione speciale che forma l'argomento di questa legge, ha portata la discussione sopra un terreno assai più ampio.

Egli ha parlato dell'opportunità che vi sarebbe di

sospendere tutte, o la massima parte delle leggi che furono emanate mentre il Governo era investito dei pieni poteri. Egli ha espresso le sue idee intorno alle condizioni sotto le quali l'annessione della Toscana si era compiuta, e rapprossimando queste due proposizioni, ha dedotte certe conseguenze di un ordine molto più vasto: quindi la discussione ha preso un vero carattere politico.

Egli è per ciò che io prego il Senato di volermi concedere la parola, non per trattare la questione speciale, che in ciò io non sarei al caso, ma per rispondere alla questione politica mossa dall'onorevole conte Gallina, e dare al Senato quegli schiarimenti che l'onorevole preopinante chiedeva dal Ministero.

Solo osservo che la questione è piuttosto vasta, e che l'ora è tarda. Se il Senato vuole io sono a sua disposizione, ma mi sarebbe difficile il trattare una questione così ardua in breve tempo.

Varie voci. A domani! a domani!

CAVOUÉ, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e della marina. Quindi pregherei il Senato a volere acconsentire che sul principio della tornata di domani io esponga le mire del Governo sulla questione sollevata dall'onorevole Gallina.

PRESIDENTE. Debbo fare osservare al Senato che con somma difficoltà si è arrivato oggi a radunare un numero di senatori sufficiente a prendere una deliberazione.

Io credo che domani si troverà ancora scemato il numero che si è raggiunto oggi, perchè vi sono dei senatori i quali debbono, per dovere irremovibile, sedere altrove per l'amministrazione della giustizia, e questi senatori, se non sbaglio, sono tre.

Alcune voci. A questa sera!

Voci. No! A domani! I tre magistrati alle 3 sono in libertà.

PRESIDENTE. Era mio dovere di fare presente lo stato delle cose; del resto, se il Senato lo creda, vi sarà seduta domani.

Il Senato è adunque convocato per domani alle ore due.

La seduta è levata alle 5 1/2.